

Palermo, li 11-2-1999

IL DIRIGENTE SUPERIORE
Eto alleg. b. e

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA

Prot. n. 1435
Del 18-1-99

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 134

DEL 23/12/1998

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventitrè del mese di dicembre alle ore 18,35, in Scicli e nella sala adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente datato 16/12/1998 prot. n° 31690, notificato a norma di legge il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria.

Presiede l'adunanza il Dott. Francesco Susino. Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste il Dr. Salvatore Canto Segretario Generale del Comune.
Sono presenti i consiglieri:

CONSIGLIERI			
1) AQUILINO	PIETRO	11) FALLA	ANGELINA
2) RIVILLITO	ANTONINO	12) IANNIZZOTTO	GIANFRANCO
3) SUSINO	FRANCESCO	13) MUSUMECI	GIOVANNI
4) VERDIRAME	ANGELO	14) BURLETTI	GUGLIELMO
5) OCCHIPINTI	MARIO	15) TROVATO	CARMELO
6) MANFRE'	IGNAZIO	16) PADUA	ELIO
7) RAGAZZO	FRANCESCO	<u>ASSENTI</u>	
8) TROVATO	FRANCESCO	1) RAGUSA	ORAZIO
9) LIUZZO	ANTONINO	2) TINE'	SALVATORE
10) NIGRO	GIOVANNI	3) LIUZZO	GIUSEPPE
		4) MANENTI	ANTONINO

Indi il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto n° 5 all'o.d.g. ad oggetto:
"Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura del Presidente

Sentito il dibattito in aula;

Visto il D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997 che detta norme in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1), lett. i) della L.R. 11/12/1991 n° 48:

- a) parere favorevole espresso in data 07/12/1998 dal responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- b) parere favorevole espresso in data 07/12/1998 dal responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
- c) parere favorevole espresso in data 11/12/1998 dal Segretario Generale del Comune sotto il profilo della legittimità dell'atto.

Visto lo statuto comunale

Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;

A seguito di votazione per alzata e seduta la quale, presenti i consiglieri: 1) Aquilino, 2) Rivillito, 3) Susino, 4) Verdirame, 5) Occhipinti, 6) Manfrè, 7) Ragazzo, 8) Trovato F., 9) Liuzzo A., 10) Nigro, 11) Falla, 12) Iannizzotto, 13) Musumeci, 14) Burletti, 15) Trovato C. 16) Padua

ed assenti i restanti consiglieri assegnati a questo Ente, dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti e votanti n° 16
- voti favorevoli n° 16
- voti contrari n° =
- astenuti n° =

Visto l'esito della superiore votazione accertato e proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori signori Verdirame, Trovato Carmelo, Aquilino.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

- 1) di approvare il regolamento di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri, citati in premessa;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità ai sensi dell'art. 15 - 1° comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
(Sig. Pietro Aquilino)



Il Segretario Generale
(Dr. Salvatore Canto)



Il Presidente
(Dr. Francesco Susino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di G.C. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 17/01/1999 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore Canto)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune di Scicli per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con l'adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria

Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione della somma dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.



Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera il milione di lire.

Art. 9

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10

Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine

per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.


Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Decorrenza e validità

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'art. 197, 2° comma, dell'OREL.
- 2) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'G' and a smaller signature to its right.

COMUNE DI SCICLI

DIPARTIMENTO _____
UFFICIO _____

ALLEGATO ALLA DELIBERA:
 GIUNTA COMUNALE
 CONSIGLIO COMUNALE
 DETERMINA

N° 134 DEL 23-12-1998

OGGETTO: Proposta di deliberazione avente per oggetto:

Regolamento per l'efficienza dell'accertamento
con adesione di 4 tributi comunali

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT i) L.R. n°
48/1991 E ART. 53 L. 142/1990.

* * * * *

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:

favorevole

Scicli, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SI CONFERMA IL PARERE:

Scicli, li 4-12-1998

IL FUNZIONARIO

[Signature]

B) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

a) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

e si attesta la registrazione dell'impegno nei servizi sottoindicati
del Bilancio _____:

Impegno _____/____	Serv. _____	Cap. _____	L. _____
Impegno _____/____	Serv. _____	Cap. _____	L. _____
Impegno _____/____	Serv. _____	Cap. _____	L. _____
Impegno _____/____	Serv. _____	Cap. _____	L. _____
Impegno _____/____	Serv. _____	Cap. _____	L. _____
Impegno _____/____	Serv. _____	Cap. _____	L. _____

Scicli, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SI CONFERMA IL PARERE:

Scicli, li 7-12-1998

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

C) SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE:


Parere favorevole

Scicli, li 11/12/98

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

C.C. n° 134 delibere
dal 17-1-99 al 31-1-99
1-2-99

[Signature]

[Signature]

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

Si certifica che è presente Delibere
del C.C. n° 134 è stata
pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune, al N. 162
del Registro: del 23-03-1999 del 06-01-1999
senza opposizioni.

Scelti, il 07-01-1999
Il Responsabile del Servizio

[Signature]



Il Segretario Generale

[Signature]